



Versi (art. 11 e 12 dell'Attivo dello Stato patrimoniale) & S.N.A., per motivi di carattere prudenziale e in ossequio alle norme di Statuto (art. 20) e del Codice Civile (art. 2425 n. 4) ha ritenuto di confermare le stesse quotazioni del 30 scorso anno, adutto in riguardo al fatto che per la quasi totalità dei titoli in discorso si registrava, alla data di chiusura del bilancio, una quotazione che avrebbe dato luogo a notevoli fluttuazioni. Qualogo criterio è stato adottato nei confronti delle partecipazioni al capitale azionario di imprese non assicurative quotate in Borsa e, precisamente, di quelle riferite alle azioni della *INSIDER* e della *SE&C*.

Per quanto concerne il "Fondo di congegno monetario" è da precisare che, in data 9 giugno 1959, ad iniziativa del Governo, come risulta dal resoconto sommario della Camera dei Deputati di pari data, è stato presentato il disegno di legge.